

# **L'assegno di divorzio dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018**

**I criteri della Corte di Cassazione dalla sentenza Grilli  
alle Sezioni Unite dell'11 luglio 2018**



**D**

**STUDIO LEGALE DARIO**

**Convegno 15 ottobre 2018**

**ANCI LOMBARDIA - Via Rovello 2, Milano**

# PREMESSE

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18287/2018 dell'11 luglio scorso, hanno voluto riportare ordine negli orientamenti della giurisprudenza che, a seguito di diverse sentenze della Corte recentemente intervenute, avevano subito diverse contraddittorie inversioni di rotta.

Hanno, dunque, risolto, almeno in parte, un contrasto di giurisprudenza particolarmente sentito e stabilito che all'assegno deve attribuirsi una funzione **assistenziale** e, nella stessa misura, **compensativa** e **perequativa**.



D

# IL CASO IN ESAME

Al termine di una separazione e di un giudizio sulla cessazione degli effetti civili il Giudice di primo grado, nella specie il Tribunale di Reggio Emilia, ha stabilito l'assegnazione ad una delle parti di un assegno divorzile.

In secondo grado la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 1429/2017, in riforma della sentenza impugnata, ha negato l'assegno condannando altresì l'ex coniuge alla ripetizione delle somme ricevute a tale titolo.

La Corte d'Appello, applicando l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11504 del 2017 (= c.d. sentenza Grilli) ha ritenuto che il coniuge richiedente avesse mezzi e risorse adeguate per il proprio sostentamento e, dunque, “...*pur essendovi un'evidente sperequazione delle predette capacità economiche e patrimoniali in favore dell'ex marito, l'agiatezza della ex moglie aveva condotto ad escludere la ricorrenza dei requisiti attributivi dell'assegno, dovendosene escludere il difetto di autosufficienza economica*” (cft. pagina 3 sentenza Cass. Sezioni Unite 18287/2018).

La parte soccombente in appello, ha proposto dunque ricorso alla Corte di Cassazione per:

- violazione dell'art. 5 l. n. 898 del 1970
- Violazione dell'art. 2033 c. c. con riferimento alla condanna alla ripetizione delle somme ricevute.



D

# IL PRINCIPIO ISPIRATORE

Il giudizio sul diritto ad ottenere l'assegno divorzile non si può basare esclusivamente sull'accertamento del criterio dell'**autosufficienza economica**, o sulla possibilità di procurarsi i mezzi.

Non si può prescindere, dunque, dall'accertamento dell'eventuale incidenza degli indicatori concorrenti contenuti dell'**art. 5 c. 6 della l. n. 898 del 1970** ed, in particolare, dal contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla conseguente formazione del patrimonio comune e personale dell'altro ex coniuge.



# L'ASSEGNO DIVORZILE NEL TESTO ORIGINARIO E LA SUCCESSIVA FORMULAZIONE

L'assegno divorzile consiste nell'obbligo di uno dei coniugi di versare periodicamente all'altro una somma di denaro quando quest'ultimo non ha i mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Il testo originario dell'art. 5, c. 6 della l. n. 898 del 1970, che ha introdotto l'assegno divorzile enuncia che *“con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. [...]”*



## S.U. 1194 del 1974; conf. 1633 del 1975

La Corte già nel 1974 affermò che l'assegno avesse natura composita “[...] assistenziale in senso lato, con riferimento al criterio che fa leva sulle condizioni economiche dei coniugi; risarcitoria in senso ampio, con riguardo al criterio che concerne le ragioni della decisione; compensativa, per quanto attiene al criterio del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia e alla formazione del patrimonio. il giudice, che pur deve applicare tali criteri nei confronti di entrambi i coniugi e nella loro necessaria coesistenza, ha ampio potere discrezionale, soprattutto in ordine alla quantificazione dell'assegno.”



D

# LA SUA NATURA

La domanda si propone con ricorso che deve indicare gli elementi indicati dalla norma.

In principio si affermò che l'assegno non potesse in nessun caso avere natura alimentare (Cass. 256 del 1975) e per consentirne l'attuazione ci si orientò sull'indebolimento economico patrimoniale del coniuge richiedente successivamente alla cessazione del matrimonio.

L'indebolimento andava accertato su fattori quali l'età, la salute, l'esclusivo svolgimento di attività domestiche all'interno del nucleo familiare, il contributo fornito al consolidamento del patrimonio familiare e dell'altro coniuge (Cass. 835 del 1975). Quindi si diede all'assegno una **funzione assistenziale**.

Si diede, altresì, una **funzione compensativa**, in quanto si teneva conto della durata del rapporto ormai infranto, e **risarcitoria**, quando si doveva tener conto dei motivi della decisione.

Il giudizio si fondava su quello “squilibrio ingiusto” che nasceva da scelte endofamiliari comuni che producono una netta diversificazione di ruoli tra i due coniugi.

Questi orientamenti si basavano molto sul principio della parità sostanziale tra i coniugi, così come enunciato dall’art. 29 della costituzione.

Questi principi furono criticati dalla dottrina in quanto si sottolineava la eccessiva discrezionalità rimessa ai giudici stante l’assenza di un fondamento unitario e coerente all’applicazione dei parametri per l’attribuzione e la determinazione dell’assegno.



D

Nel 1987 e' stato modificato l'art. 5 c. 6 della l. n. 898 del 1970.

L'articolo 5, comma 6, della legge sul divorzio (legge 898/1970, come modificata dalla legge 74/1987) stabilisce che il tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Tale decisione deve tenere conto di una serie di elementi:

- condizioni dei coniugi;
- ragioni della decisione;
- contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune
- reddito di entrambi
- durata del matrimonio (alla cui luce vanno valutati i precedenti elementi).



# L'accertamento del diritto all'assegno si articola in due fasi:

la prima volta ad accertare in astratto il diritto a percepire l'assegno

la seconda finalizzata alla sua determinazione in concreto


La giurisprudenza ha concordemente stabilito che il presupposto per concedere l'assegno - l'an debeatur - è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un **tenore di vita analogo** a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto



D

Sempre secondo la giurisprudenza, una volta stabilito il diritto all'assegno di divorzio, la misura concreta dell'assegno – ovvero il *quantum debeatur* - deve essere fissata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri sopraelencati (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, reddito, ecc.) con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.

Le differenze intervenute furono fondamentalmente le seguenti:



# LE SEZIONI UNITE DEL 1990 E LA NASCITA DI ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI

Nel 1990 con la sentenza n. 11490 delle S.U. si è affermato che l'assegno ha carattere **esclusivamente assistenziale**, in quanto il presupposto per la concessione si rinveniva nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, quindi insufficienza degli stessi, dei redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità, con cui potesse mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.

Non si doveva tener conto di uno stato di bisogno, ma di un apprezzabile deterioramento, dipendente dal divorzio, delle precedenti condizioni economiche.



D

Non vi è dunque un riferimento univoco su cui basare il giudizio di adeguatezza, ma un generico riferimento a “mezzi adeguati”.

Da qui sono nati degli orientamenti contrapposti, che convergono sulla divisione dei criteri e sulla limitazione della discrezionalità data ai giudici.



D

# LA SENTENZA “GRILLI” e LA SUCCESSIVA GIURISPRUDENZA DI MERITO

La sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, individua come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la **non autosufficienza economica** dello stesso, e stabilisce che solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati i criteri determinativi.

La Prima Sezione della Cassazione Civile, ha ritenuto superato, nell'ambito dei mutamenti economico-sociali intervenuti, **il riferimento al diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio**



D

Si legge nella sentenza n. 11504 che occorre *"superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva"* perché è *"ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere - afferma la Cassazione - che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale"*.

La Corte ha ritenuto che con la sentenza di divorzio *"il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale"*.



D

Secondo la Suprema Corte, dunque, **per valutare il diritto (o meno) all'assegno di divorzio** (valutazione basata sul principio dell'*autoresponsabilità economica* di ciascuno degli ex coniugi quali *persone singole*) **va individuato un "parametro diverso"**:

Il "raggiungimento dell'indipendenza economica"  
del coniuge richiedente

se si accerta la sua indipendenza economica  
viene meno il diritto all'assegno



D

La Cassazione ha individuato **tre principali indici di valutazione** di tale indipendenza:

- il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente);
- le capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo);
- la stabile disponibilità di una casa di abitazione.



D

# LA DETERMINAZIONE DEL QUANTUM

Una volta accertato il diritto all'assegno, il giudice del divorzio deve tenere conto – nella valutazione del *quantum* dell'assegno, informata al principio della "solidarietà economica" nei confronti dell'ex coniuge in quanto "persona" economicamente più debole - di tutti gli elementi indicati dall'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno.



D


# La prima giurisprudenza dopo la sentenza Grilli

Tra le prime conferme della nuova linea giurisprudenziale in sedi di merito si segnalano: **Tribunale di Milano**, ordinanza 22 maggio e sentenza 5 giugno 2017; **Tribunale di Palermo**, sentenza 26 giugno 2017; **Tribunale di Roma**, sentenza 1 agosto 2017.

Va segnalata, *contra*, la sentenza del **Tribunale di Udine** del 1° giugno 2017 che si è discostata dal contenuto della sentenza n. 11504/2017 della Cassazione e, per valutare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno, torna al vecchio orientamento maggioritario e fa riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, unitamente agli ulteriori elementi di cui all'articolo 5, comma 6, della legge numero 898/1970.



D




Di particolare rilievo si ricorda la sentenza della **Prima sezione civile della Corte di Cassazione n. 12196 del 16 maggio 2017** con la quale la Corte ha precisato che solo dopo il divorzio, il mantenimento all'ex moglie non va più rapportato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, mentre con la separazione resta ancora il vincolo tra i due coniuge e l'assegno di mantenimento **resta legato al tenore di vita che la coppia aveva durante il matrimoni.**



D

In senso contrario si ricorda la pronuncia della **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14231/2018 del giugno 2018.**



La Corte di Cassazione, si è pronunciata su un ricorso avente ad oggetto l'importo dell'assegno divorzile riconosciuto a una donna disoccupata.

La ricorrente lamentava, in particolare, di non essere in grado di “mantenere autonomamente il tenore di vita pregresso, essendo disoccupata e sfornita di redditi”.



D

## L'evidenza degli Ermellini

La Cassazione, sesta sezione civile, rifacendosi all'orientamento giurisprudenziale di legittimità emerso dalle sentenze n. 23602/2017 e n. 11504/2017, ha ritenuto tuttavia di non aderire alle argomentazioni proposte, respingendo il ricorso in quanto infondato.

Gli Ermellini hanno evidenziato che **“l'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente deve essere valutata con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso”**.



D

# LA NOVITA' DELLA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE N. 18287 DEL 2018

Il principio di diritto altamente innovativo cui giunge la Corte nella recentissima sentenza **18287/2018**, riporta ordine negli orientamenti giurisprudenziali.

Viene affermato che i criteri riportati nella l. 898 all'art. 5 c. 6 devono essere considerati univocamente. Il legislatore impone una prima indagine su uno **squilibrio dei coniugi**, attraverso documentazione fiscale e attraverso poteri istruttori officiosi, dalla quale può derivare senz'altro un primo profilo assistenziale dell'assegno, o dalla quale può emergere una situazione equilibrata. Tuttavia in entrambe le ipotesi il parametro in base al quale si deve decidere sull'assegno non può basarsi solo su questo, dovendo necessariamente prendersi in considerazione anche **altri elementi** quali il contributo del coniuge richiedente nella gestione familiare, nella creazione del patrimonio coniugale, ma anche personale.




D

Quindi abbiamo una decisione che non si basa solo su una funzione assistenziale, ma ha **natura composita** e considera anche quanto dal coniuge richiedente è stato sacrificato, o meglio investito, nella gestione e nella vita familiare.

Si deve adottare un criterio composito che dia rilievo anche al contributo fornito dall'ex consorte richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e, non da ultimo, all'età dell'avente diritto.

Vengono equamente considerate la funzione compensativa e perequativa. *“Si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel “contesto sociale” del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori del nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in chiave perequativa-compensativa”* (**pag. 35 S. U. sentenza n. 18287 del 11/07/2018**).



La Cassazione, dunque, ha accolto il ricorso della ex moglie cassando, con rinvio, la sentenza impugnata in quanto “fondata esclusivamente sul criterio dell'autosufficienza economica, escludendo dalla propria indagine l'accertamento dell'eventuale incidenza degli indicatori concorrenti contenuti nell'art, 5 c.6 della l. n. 898 del 1970 ed in particolare quello relativo al contributo fornito dal a richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla conseguente formazione del patrimonio comune e personale dell'altro ex coniuge”.



D

# Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite

Per le Sezioni unite la Corte di appello di Bologna dovrà attenersi al seguente principio di diritto: *«ai sensi dell'art. 5 co. 6 della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».*



D

## **RIFLESSIONI SULL'EFFETTIVO PERSEGUIMENTO DELL'INTENTO DELLE SEZIONI UNITE E IL RIFLESSO SULLA DISCREZIONALITÀ' DEL GIUDICE**

C'è da domandarsi quale sarà l'applicazione pratica di detto principio nei vari Tribunali.

Non ci sono, al momento, applicazioni pratiche di tali principi e non risulta, ad oggi, siano state pronunciate sentenze sul punto da parte del Tribunale di Milano.

Altro problema sarà verificare come i Giudici emetteranno la propria decisione nei confronti di quei procedimenti, già in corso al momento della pronuncia di questa Cassazione a Sezioni Unite, per i quali non vi è stata adeguata istruttoria.

Potrebbe del tutto verosimilmente auspicarsi una richiesta di rimessione in termini che, con ogni probabilità, dovrà trovare accoglimento.



D

## ULTIME RECENTI PRONUNCE - RIFLESSIONI

### Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 22434/2018 del 24.9.2018 Niente reversibilità all'ex che ha percepito l'assegno divorzile in unica soluzione.


Per le Sezioni Unite il diritto alla reversibilità spetta in caso di **titolarità attuale e di concreta** fruizione dell'assegno divorzile alla morte dell'ex coniuge e, quindi, non spetta la **pensione di reversibilità** all'ex coniuge che ha percepito **l'assegno divorzile in unica soluzione**

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con questa pronuncia ribadisce e definisce il **principio solidaristico** posto alla base dell'aiuto economico in favore dell'ex coniuge.

Ha respinto, nella specie, il ricorso di una signora che si era vista negare il diritto a una quota della pensione di reversibilità all'ex coniuge in quanto aveva percepito in unica soluzione l'assegno divorzile e ha enunciato che l'assegno di reversibilità non costituisce la mera continuazione *post mortem* dell'assegno di divorzio, ma si giustifica con le stesse ragioni che giustificavano il sostegno economico all'ex coniuge, mediante la corresponsione dell'assegno divorzile.



D



Pertanto, concludono le Sezioni Unite, deve affermarsi il principio di diritto per cui *"ai fini del riconoscimento della pensione di **reversibilità**, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, la titolarità dell'assegno, di cui all'articolo 5 della stessa legge 1 dicembre 1970 n. 898, deve intendersi come **titolarità attuale e concretamente fruibile** dell'assegno divorzile, al momento della morte dell'ex coniuge, e **non già come titolarità astratta** del diritto all'assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un'unica soluzione"*.



D

# GRAZIE A TUTTI I PRESENTI

*Antonella Avv. DARIO*



STUDIO LEGALE DARIO